

Publicato il 02/12/2024

N. 09647/2024REG.PROV.COLL.
N. 08403/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8403 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Funari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Girolamo Da Carpi,1;

contro

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Gobbi, Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via Ennio Quirino Visconti N°103;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l'avvocato Luigi Funari

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Con verbale del -OMISSIS-2019, la Commissione di disciplina dell'Istituto -OMISSIS-(ora mutato in -OMISSIS-), ritenendo accertate le gravi intemperanze verbali dell'incolpata – attuale appellante - pronunciate il -OMISSIS- nei confronti dei componenti della Commissione d'esame di -OMISSIS-e nei confronti del personale dell'Istituto (intemperanze verbali consistenti, fra l'altro, negli epiteti “*pezzi di ...*”, “*fate schifo*” e “*andate a ...*”), ritenendo accertato altresì che erano stati adottati tutti gli accorgimenti previsti dalla nota n. -OMISSIS-dell'11 maggio 2011 del MIUR in tema di tutela degli allievi titolari dei diritti riconosciuti per l'inclusione delle persone con -OMISSIS-, per consentirle di sostenere l'esame in adeguate condizioni, comminava all'appellante la sanzione disciplinare della non ammissione a tutti gli esami per un periodo massimo di tre mesi.

L'appellante non impugnava detto provvedimento e non partecipava nei tre mesi seguenti alle sessioni di esame.

2 – Secondo l'Istituto scolastico la studentessa –attuale appellante - continuava a mantenere un atteggiamento ostile e provocatorio nei confronti dei professori e del personale dell'Istituto stesso, descritto nella nota prot.-OMISSIS-del Direttore dell'Istituto nel verbale del -OMISSIS-2021 della Commissione di disciplina e, in ultimo nel verbale del -OMISSIS- 2021 di una seconda Commissione di disciplina chiamata a rideterminarsi a seguito della sentenza n.-OMISSIS- del T.A.R. Lombardia – sezione distaccata di Brescia), veniva comminata, con delibera del -

OMISSIS- 2021, alla propria alunna l'esclusione temporanea dall'Istituto - OMISSIS-per un periodo di due anni.

3 - Con ricorso del -OMISSIS- 2021, la studentessa impugnava il predetto provvedimento disciplinare, chiedendone l'annullamento. Con l'appellata sentenza n. -OMISSIS-/2023, indicata in epigrafe, il T.A.R. Lombardia – sezione distaccata di Brescia respingeva il ricorso. La studentessa appellava la predetta sentenza,

4 – Con l'appello si deduce la mancata valutazione, da parte del TAR, delle censure di primo grado, volte a far rilevare il grave difetto di istruttoria che avrebbe indotto l'istituto scolastico ad adottare una sanzione irragionevole e non proporzionata rispetto a circostanze indebitamente rivalutate e perseguite e, quindi illegittima.

5 – In particolare, la censura della appellata sentenza poggia principalmente sull'assunto che la Commissione di disciplina non avrebbe accertato, con un'indagine appropriata, la dedotta mancata adozione delle misure volte ad agevolare gli studenti affetti da -OMISSIS-di cui alla circolare del MIUR dell'11.05. 2011.

6 - Il TAR aveva infatti statuito che *“la sanzione impugnata è stata preceduta da un'attività istruttoria adeguata, svolta nel contesto di un procedimento che ha visto il coinvolgimento procedimentale della diretta interessata e del proprio legale, che hanno presentato a più riprese osservazioni scritte e orali, confutate dall'amministrazione nella motivazione dell'atto impugnato”* e che *“le doglianze della ricorrente in ordine all'asserito rifiuto di taluni docenti di riconoscerle le misure dispensative e compensative a fronte dei disturbi -OMISSIS-documentati attraverso apposta certificazione oltre che sfornite di riscontri oggettivi, non assumono il minimo rilievo esimente in relazione alla gravità della condotta contestata all'interessata, manifestatasi attraverso ripetuti atteggiamenti aggressivi, provocatori e denigratori nei confronti del corpo docente e del personale amministrativo dell'istituto”*.

7 – L’Istituto scolastico, costituitosi in giudizio, osserva che tali questioni non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della legittimità della sanzione irrogata, , non essendo state fatte oggetto di impugnativa a tempo debito; non sono infatti oggetto della delibera impugnata e, dunque, nemmeno della sentenza appellata, la quale le avrebbe considerate solo incidentalmente stabilendo che *“la pretesa insufficienza o inadeguatezza di tali misure – tutta da dimostrare in concreto, rientrando la loro determinazione nella discrezionalità tecnica del corpo docente - avrebbe potuto e dovuto essere contestata dall’interessata nelle forme di legge, mediante contestazioni formali rivolte all’Istituto o attraverso iniziative giudiziarie, giammai potendo legittimare, invece, comportamenti offensivi, aggressivi e calunniosi della studentessa”*.

Inoltre, sarebbe falso che il -OMISSIS- non abbia consentito alla studentessa di iscriversi. Era noto l’obbligo di sostenere determinati esami per potere proseguire gli studi e più precisamente, come previsto dal Regolamento didattico dei corsi AFAM del 2015 (modificato solo a seguito della fusione tra Istituto e Accademia nel 2024), l’esame di -OMISSIS-e, per poter sostenere tutti gli esami dei settori-OMISSIS-. Al riguardo la studentessa, ancorché fosse stata avvisata della possibilità di sostenere nelle date del -OMISSIS- 2022 i predetti esami, avrebbe volontariamente ommesso di parteciparvi. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante il -OMISSIS-, lungi dal volerle impedire di iscriversi alle lezioni, si sarebbe quindi sempre limitato a richiamare il rispetto del Regolamento d’Istituto, rappresentando, anche da ultimo, che nulla ostava alla iscrizione della studentessa all’anno accademico 2024/25 fermo restando il necessario superamento, con profitto, degli esami in cui aveva ricevuto dei debiti.

8 – L’appello non è fondato.

9 – Infatti, prescindendo dalla questione concernente il rapporto fra il superamento degli esami propedeutici e l’iscrizione ai successivi anni di corso, che non appare preclusa secondo le previsioni del Regolamento

d'istituto, ai fini della definizione della vicenda contenziosa in esame assume rilievo dirimente la circostanza che l'Istituto ha dato debita – e quindi legittima- applicazione all'art. 8 del Codice di disciplina applicabile, secondo il quale la sanzione disciplinare dell'esclusione fino a tre anni dall'Istituto si applica allo studente nelle seguenti ipotesi:

“a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità;

b) Il ricorso a qualsiasi tipo di violenza o costrizione fisica o psicologica”.

10 – Alla studentessa era stata già irrogata la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del Codice di Disciplina (non ammissione a uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi), ma in sede disciplinare è stato accertato che la stessa aveva ha continuato a tenere comportamenti verbali ritenuti incompatibili con il buon funzionamento dell'Istituto.

Risulta integrata, pertanto, la fattispecie di cui alla citata lettera a) del regolamento d'Istituto, con la conseguente legittimità e proporzionalità della sanzione inflitta.

11 – Il provvedimento disciplinare impugnato risulta immune da censura anche nella parte in cui sottolinea la particolare condizione soggettiva dell'appellante, alla quale sono stati riconosciuti i diritti previsti per le persone -OMISSIS-e che ha un'età sensibilmente maggiore della media degli altri studenti.

Infatti, la titolarità delle facoltà inerenti lo svolgimento del percorso didattico personalizzato non implica l'attribuzione di una scriminante o di una attenuante, automaticamente operante in sede disciplinare. A maggiore ragione, l'età dell'incolpata non ha assunto particolare rilievo ai fini della valutazione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione.

Dall'istruttoria svolta non sono emersi particolari connessioni fra la condizione -OMISSIS-dell'incolpata e la commissione dell'illecito disciplinare.

12. – D’altro canto, il collegio deve sottolineare che la sanzione impugnata costituisce una più che giustificata applicazione delle condivise regole di funzionamento della comunità scolastica, anche nella prospettiva dello sviluppo educativo delle persone.

Nella propria autonomia valutativa, immune da profili di illogicità o di incompletezza istruttoria, l’amministrazione ha appurato la commissione di comportamenti aggressivi, fondatamente ritenuti incompatibili con il corretto svolgimento delle attività didattiche.

13. – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in Euro 2.000,00 (duemila) oltre ad oneri di legge,

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.